



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20

Oggetto: Determinazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Esercizio finanziario 2015. CONFERMA

L'anno **Duemilaquindici** addì **ventidue** del mese di **Luglio**, alle ore **9.30**, in Castrovilliari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito <i>Sindaco</i>	SI		4	Visciglia Aldo <i>Assessore</i>	SI	
2	Lo Passo Angela <i>Assessore-Vice Sindaco</i>		SI	5	Russo Giuseppe <i>Assessore</i>	SI	
3	Leonetti Giovanna <i>Assessore</i>	SI		6	Pace Pasquale <i>Assessore</i>	SI	

Assiste il Vice Segretario Generale, **Dott.ssa Beatrice Napolitano**.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Dipartimento Amministrativo Finanziario - Servizio Ragioneria
Proponente Dott.ssa Beatrice Napolitano (Dirigente)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- Il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- L'art. 3, comma 5, dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1995, n.507, come modificato dall'art.10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, testualmente recita:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione s'intendono proroga tedi anno in anno."
- L'art.17, comma 1-bis, del citato D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art.10, commal lett. c), della legge 23 dicembre 2001,n.448, e modificato da ultimo dall'art.1, c.311, L. 27 dicembre 2006, n.296, così dispone:
"1 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo del presente comma."
- L'art. 2 bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
- L'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre1999, n. 488 così dispone:
"10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le funzioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato."
- L'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- L'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1993, n. 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:
"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1 bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."
- **Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*);

- L'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza tra l'altro relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;
- L'art. 48 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone: "*2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.*"

Preso atto che l'art. 4, titolo I, del D. Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato il precedente art. 77- bis, c.30, D. Legge 25 giugno 2008, n.112 il quale prevedeva la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 09 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507;

Dato atto altresì che l'ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

Visti:

- Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Legge 16 maggio 1999, n. 133;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 23 dicembre 2000,n. 388;
- Le circolari del Ministero delle Finanze n. 160/E del 29 novembre 1999 e 13/ E del 19 gennaio 2000;
- Il vigente Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente.

Vista la propria deliberazione n.177 del 08/11/2013 con la quale sono state determinate per l'anno 2013 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista, altresì, la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n.47 del 30/09/2014, con la quale sono state confermate per l'anno 2014 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2015 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n.177/2013 e del Commissario Straordinario n.47/2014 sopra citate e riportate nell'allegato A) al presente atto;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, è stato differito con Decreto Ministero Interno 13 Maggio 2015, al *30 Luglio 2015*;

Accertato che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

*Si propone alla Giunta comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato:*

- a) **Di confermare**, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 08/11/2013 e del Commissario Straordinario n.47/2014 e riportate nell'allegato A) al presente atto;
- b) **Di stimare**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in € 61.200,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
- a) **Di disporre che** copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come disposto dall'art. 172 comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- d) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- e) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale - Roma;

- b) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario per quanto previsto al punto c) della presente deliberazione;
- c) al Responsabile Ufficio Tributi e Pubbliche Affissioni;

F.to Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati


- 1) **Di confermare**, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 08/11/2013 e del Commissario Straordinario n.47/2014 e riportate nell'allegato A) al presente atto;
- 2) **Di stimare**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in € 61.200,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario;
- b) **Di disporre che** copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 3) **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come disposto dall'art. 172 comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 4) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 5) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - d) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale - Roma;
 - e) al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario per quanto previsto al punto 3) della presente deliberazione;
 - f) al Responsabile Ufficio Tributi e Pubbliche Affissioni;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO
F.to - Beatrice Napolitano -

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale N. 20 del 22-7-2015



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica-contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID_____ del _____, che si allega.-

Addì 21/7/2015

Il Responsabile del Procedimento

R. Galletta
SERVIZIO DI RACCOLTORE
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Reg. Raffaele Galletta

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario

S. Pollo

ALLEGATO A)

1	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 e art. 7, comma 7) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
101,00	per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 13,43
102,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista	€ 1,34
103,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%	€ 2,01
104,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%	€ 26,86
105,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100%	€ 26,86
2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1 e art. 7, comma 7) effettuata all'interno o all'esterno di vetture autotrenarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privati, in base alla superficie complessiva e per anno solare	
201,00	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
202,00	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
203,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5,5 e 8,5 è dovuta una maggiorazione del 50%	€ 20,14
204,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8,5, è dovuta una maggiorazione del 100%	€ 26,86
205,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di cui ai punti precedenti è maggiorata del 100%	€ 26,86
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)	
301,00	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	€ 74,37
302,00	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	€ 49,58
303,00	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.01. e 3.02	€ 24,79
304,00	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.14, commi 1, 2 e 3)

401,00	per conto altrui	
4.01.01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 41,32
	per la pubblicità di cui al punto 4.01.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 4,13
402,00	per conto proprio	
4.02.01	tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	€ 20,68
4.02.02	per la pubblicità di cui al punto 4.02.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 2,06

PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)

5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)	
501,00	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione (per i primi 30 giorni)	€ 2,58
502,00	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	€ 1,29

PUBBLICITA' VARIA (art. 15)

501,00	striscioni o simili che attraversano strade o piazze per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	€ 13,43
602,00	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno	€ 61,97
603,00	con palloni frenati e simili per ogni giorno	€ 30,99
604,00	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	€ 2,58
605,00	mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 7,75

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:	
	per i primi 10 giorni	€ 1,14
	per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	€ 0,34
701,00		
702,00	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
703,00	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
704,00	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%	
705,00	per la affissioni richieste: - per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 - nel giorni festivi è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,62 per ciascuna commissione	

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art.16)

La tariffa d'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta la forma pubblicitaria di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione del quanto previsto dal predetto art.7.

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (arti 8 e 9)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrativa stabilite dagli artt.23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

ALLEGATO A)

1	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 e art. 7, comma 7) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
101,00	per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 13,43
102,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista	€ 1,34
103,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%	€ 2,01
104,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%	€ 26,86
105,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100%	€ 26,86
2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1 e art. 7, comma 7) effettuata all'interno o all'esterno di vetture autotrenarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privati, in base alla superficie complessiva e per anno solare	
201,00	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
202,00	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
203,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5,5 e 8,5 è dovuta una maggiorazione del 50%	€ 20,14
204,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8,5, è dovuta una maggiorazione del 100%	€ 26,86
205,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di cui ai punti precedenti è maggiorata del 100%	€ 26,86
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)	
301,00	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	€ 74,37
302,00	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	€ 49,58
303,00	momotoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.01. e 3.02	€ 24,79
304,00	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.14, commi 1, 2 e 3)

401,00	per conto altrui	
4.01.01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 41,32
	per la pubblicità di cui al punto 4.01.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 4,13
402,00	per conto proprio	
4.02.01	tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	€ 20,66
4.02.02	per la pubblicità di cui al punto 4.02.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 2,06
5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)	
501,00	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione (per i primi 30 giorni)	€ 2,58
502,00	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	€ 1,29
6	PUBBLICITA' VARIA (art. 15)	
601,00	striscioni o simili che attraversano strade o piazze per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	€ 13,43
602,00	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno	€ 61,97
603,00	con palloni frenati e simili per ogni giorno	€ 30,99
604,00	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	€ 2,58
605,00	mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 7,75

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:		
	per i primi 10 giorni	€ 1,14
	per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	€ 0,34
701,00	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
702,00	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
703,00	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%	
704,00	per le affissioni richieste: - per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 - nel giorni festivi è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione	
705,00		

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art.16)

La tariffa d'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 15 novembre 1983, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il riconoscimento comunale saranno statuite le condizioni specifiche del predetto art. 16.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'esecuzione dei quanto previsto dal predetto art. 7.

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (arti 8 e 9)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Con regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti art. 8 e 9.


SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli art.23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data27 LUG. 2015....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione


Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 27 LUG. 2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE


Beatrice Napolitano